



Bruxelles, 10 dicembre 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0371 (COD)**

**15727/22
ADD 1 REV 1 COR 1**

**ECOFIN 1291
RELEX 1682
NIS 35
FIN 1312
COEST 893
CODEC 1944**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura ai fini di un accordo rapido in seconda lettura con il Parlamento sulla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)
– Progetto di motivazione del Consiglio

Nel documento 15727/22 ADD 1 REV 1, a pagina 2, punti 4 e 5:

anziché:

- "4. Il [9] dicembre 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura e ha suggerito al Consiglio di adottarla.
5. Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il [10] dicembre 2022, secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 TFUE⁴."

si legga:

- "4. Il 9 dicembre 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura e ha suggerito al Consiglio di adottarla.
5. Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 dicembre 2022, secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 TFUE⁴."

Nel documento 15727/22 ADD 1 REV 1, a pagina 4, punto 8:

anziché:

- "8. Il Consiglio ha apportato modifiche all'articolo 4 e ha introdotto due nuovi articoli [4 bis] [5] e [4 ter] [6]. La logica di tali modifiche è spiegata nei nuovi considerando da [29 bis] [30] a [29 octies] [36]."

si legga:

- "8. Il Consiglio ha apportato modifiche all'articolo 4 e ha introdotto due nuovi articoli 5 e 6. La logica di tali modifiche è spiegata nei nuovi considerando da 30 a 36."

Nel documento 15727/22 ADD 1 REV 1, a pagina 4, lettera b), punti 10 e 11:

anziché:

"b) Garanzie da parte degli Stati membri (articoli [4 bis] [5] e [4 ter] [6])

10. L'articolo [4 bis] [5] prevede la possibilità per gli Stati membri di fornire garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta fino all'importo totale di 18 miliardi di EUR in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento AMF +. La quota relativa del contributo degli Stati membri corrisponderebbe alla chiave RNL.
11. L'articolo [4 ter] [6] definisce le caratteristiche principali degli accordi di garanzia che devono essere conclusi tra la Commissione e gli Stati membri."

si legga:

"b) Garanzie da parte degli Stati membri (articoli 5 e 6)

10. L'articolo 5 prevede la possibilità per gli Stati membri di fornire garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta fino all'importo totale di 18 miliardi di EUR in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento AMF +. La quota relativa del contributo degli Stati membri corrisponderebbe alla chiave RNL.
 11. L'articolo 6 definisce le caratteristiche principali degli accordi di garanzia che devono essere conclusi tra la Commissione e gli Stati membri."
-